

AS663 - COMUNE DI SARULE (NU) - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Roma, 22 dicembre 2009

Comune di Sarule

Oggetto: richiesta di parere ex articolo 23-bis, comma 4 del d.l. n. 112/2008, pervenuta in data 7 agosto 2009 relativa all'affidamento diretto dei servizi di manutenzione immobili comunali e dei servizi socio-assistenziali.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 16 dicembre 2009, ha ritenuto che il servizio di manutenzione degli immobili e dei beni del Comune non sia riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23 *bis* del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e non vi sia, pertanto, luogo a provvedere. Infatti, la natura del servizio in questione è caratterizzata dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'amministrazione locale, trattandosi di servizio non diretto a soddisfare in via immediata esigenze della collettività.

Inoltre, con riferimento alla richiesta relativa all'affidamento dei servizi socio- assistenziali, l'Autorità ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis a causa della evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*. Infatti, la circostanza che la società Azienda Servizi Sociali Sarule s.r.l. possa porre in essere attività molto diverse tra loro, che vanno dalla gestione dei servizi sociali alla realizzazione e gestione di impianti e infrastrutture, all'erogazione di servizi cimiteriali con vere e proprie finalità imprenditoriali, attribuisce alla società affidataria un'ampia vocazione commerciale che travalica le funzioni richieste per l'espletamento del servizio affidato. Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino